



**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39¹**

Agli associati dell'Associazione
CAT ARBUS E.T.S.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consuntivo al 31.03.2023

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Associazione CAT ARBUS E.T.S. (l'Ente) predisposto in forma di rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

A mio giudizio, **il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31/03/2023 e del risultato gestionale per l'esercizio chiuso a tale data** in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "*Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente relazione.

Sono indipendente rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Altri aspetti

Conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020

L'art. 13 del D.lgs. n. 117 del 2017 c.d. Codice del Terzo Settore prevede che la modulistica e gli schemi di bilancio applicabili siano delegati ad apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale decreto, emanato il 05/03/2020, prevede che l'applicazione avvenga dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione (G.U. del 18/04/2020), pertanto l'Ente ha applicato gli schemi di bilancio e la modulistica ivi prevista a partire dal bilancio che si è chiuso al 31/03/2022.

Conformità al principio contabile OIC 35

L'introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020 prevede che "la predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti di cui all'art. 13. Comma 1 del codice del Terzo Settore sia conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore." In applicazione di ciò, nel mese di febbraio del 2022, l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato il Principio Contabile nazionale OIC 35 che contiene previsioni specifiche per gli enti del Terzo Settore. L'Ente ha applicato il principio contabile a partire dal bilancio che si è chiuso al 31/03/2022.

¹ Così come esplicitamente richiamato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020

Responsabilità del consiglio direttivo per il bilancio consuntivo

Il consiglio direttivo è responsabile per la redazione del bilancio consuntivo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il consiglio direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consuntivo, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il consiglio direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consuntivo a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Metodologia della revisione

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai componenti del consiglio direttivo dell'associazione, responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 - relazione sulla gestione

Il paragrafo non è pertinente in quanto l'entità non è obbligata a presentare alcuna relazione sulla gestione.

Arbus, 20/05/2023

Alessio Bonino